


IN BREVE n. 043-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Giornata della Filatelia 2013

Data di emissione il 18 ottobre 2013



18.10.2013 ★ ROMA EUR ★
FILATELIA TRADIZIONALE
E STORIA POSTALE
INTEROFILIA
1963: 50 ANNI CON IL CIFT
PER LA FILATELIA TEMATICA
AEROFILATELIA
LETTERATURA FILATELICA
Giornata della Filatelia
Giorno di emissione

Campionati italiano di Calcio

Data di emissione il 18 ottobre 2013



Anno Archimedeo

Data di emissione il 19 ottobre 2013

Il Santo Natale

Data di emissione il 20 ottobre 2013



CONGEDO STRAORDINARIO e PERMESSI PER DISABILI

La sentenza della Corte costituzionale 203 del 3 luglio 2013, ampliando la categoria dei soggetti aventi diritto del congedo straordinario colla estensione al parente o affine di terzo grado, ha uniformato la platea dei lavoratori che possono fruire del congedo straordinario con quelli titolari dei permessi previsti dalla legge 104/1992, fermo restando però l'ordine di priorità (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, parente o affine di terzo grado).

Per il congedo straordinario, al contrario dei requisiti previsti per il referente unico che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 che non la prevedono, necessita la convivenza.

Ai fini della necessità di una assistenza continuativa, per *-convivenza-* si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'art. 47 c.c. (INPS messaggio numero 19583 del 2 settembre 2009).

Quindi per convivenza si deve intendere solo la comune residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale e non è accettabile la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'articolo 47 del codice civile.

In particolare, secondo la lettera circolare del 18 febbraio 2010 prot. 3884 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *"al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi"*.

Il D.Lgs. 119/2011 modificando l'art. 33 della legge 104/1992 all'articolo 6 (vedi anche circolare INPS numero 32/2012 punto 5 e circolare Funzione Pubblica numero 1/2012 punto 5) commina in capo al beneficiario del -permesso- (che risiede in un comune posto oltre 150 chilometri da quello dell'assistito) l'onere di dimostrare gli avvenuti spostamenti attraverso titoli di viaggio o altra idonea documentazione.

CODICE CIVILE

Art. 43. Domicilio e residenza

1. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
2. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 47. Elezione di domicilio

1. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
2. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

A PROPRIO CARICO

Con la locuzione "a carico" ci si deve rifare a quanto disposto dalla quella norma a proposito della concessione dei permessi lavorativi: il disabile va considerato "a proprio carico" anche si fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi una effettiva assistenza e cioè una assistenza che pur non essendo quotidiana deve però assumere i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle esigenze del disabile un situazione di gravità.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO SUI COMPENSI PER ATTIVITA' ORDINISTICHE O ENTI DI PREVIDENZA PRIVATI O PRIVATIZZATI

I redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale e abituale attività legata all'esercizio di arti e professioni (art.53 comma 1 del Tuir), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 335/1995, dovendo essere assoggettati a prelievo contributivo nell'ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.

Ricordiamo inoltre che con la risoluzione 25 febbraio 2011 l'Ufficio Entrate di Genova rispondendo ad un quesito dell'Ordine provinciale dei Medici di Genova su prestazioni sporadiche effettuate da figure mediche come i medici dipendenti ospedalieri, medici convenzionati col SSN con esclusività di rapporto e medici pensionati che hanno cessato l'attività professionale, con evidente illogicità di apertura di partita IVA, vadano considerate e trattate come lavoro occasionale (non necessaria apertura di partita IVA) ivi comprese le attività ordinistiche o per enti di previdenza di categoria.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 5 del 13.11.2011 (documento 186)
UFF. ENTRATE GENOVA Risol. del 25.02.2011
(documento 187)**

Altra documentazione in Brevia n. 5 del 2011:

**INPS Circolare 112/1996 (documento 030)
INPS Circolare 201/1996 (documento 031)
AG. ENTRATE Circolare 105E/2001 (documento 032)
AG. ENTRATE Risoluz. 66/2003 (documento 033)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUBLOCAZIONE AGLI STUDENTI FUORI SEDE NON DETRAIBILE

Domanda

Mio figlio, studente universitario fuori sede, ha intenzione di prendere in sublocazione una stanza. Sarà possibile usufruire della detrazione per il corrispettivo pagato?

Risponde Gianfranco Mingione

È prevista la detrazione del 19% dall'imposta lorda per i canoni di locazione sostenuti da studenti iscritti a un corso di laurea fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*, del Tuir).

I contratti devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998.

La detrazione spetta anche per i contratti di ospitalità, nonché dagli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La sublocazione non rientra tra gli schemi contrattuali indicati dalla disposizione del Tuir; di conseguenza, le relative spese non sono detraibili, in quanto le norme agevolative non sono estensibili per analogia (circolare 21/E del 2010, paragrafo 4.3).

DALLA CASSAZIONE

Attività lavorativa durante il periodo di malattia

E' illegittimo il licenziamento del lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia, qualora non sia provato dall'azienda che il lavoro svolto possa essere qualificato come tale e che la stessa azienda abbia subito un danno.

Corte di Cassazione - sentenza numero 23365 del 15 ottobre 2013

Lavoro - responsabilità penale la mancata esibizione della documentazione

Risponde penalmente il datore di lavoro che omette, nel caso di richiesta da parte dell'Ispettorato del lavoro, di esibire la documentazione per consentire la vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di prevenzione e igiene del lavoro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 42334/2013

Il lavoratore dichiara ore di straordinario mai effettuate: legittimo il licenziamento

È legittimo il licenziamento del lavoratore che "auto-attesta" ore di straordinario mai effettuate e svolge attività lavorativa fuori sede senza permesso. Si tratta, infatti, di una condotta di natura dolosa tale da ledere il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 23784 del 21 ottobre 2013

LEGGE 247/2007 - PRECISAZIONI IN TEMA DI RISCATTI PREVIDENZIALI

La legge 247 ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di riscatto anche da parte degli inoccupati (*la facoltà di riscatto è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa*) ovvero da coloro che all'atto della presentazione della domanda non hanno mai lavorato e avuto iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria, inclusa anche la Gestione separata.

In particolare, non va inteso come -inoccupato- (termine molto usato nella fattispecie, che però può creare delle confusioni) colui che all'atto della domanda si trovi momentaneamente senza lavoro

avendo avuto in passato attività lavorativa con iscrizione ad un fondo di previdenza obbligatoria, ma solo colui che non è ancora entrato nel mondo del lavoro e non ha nessuna posizione presso fondi di previdenza obbligatoria..

Ne consegue che per i medici la domanda ex lege 247/2007 va inoltrata dopo il conseguimento della laurea, ma prima dell'iscrizione all'Ordine professionale poiché l'iscrizione all'Ordine comporta automaticamente anche l'iscrizione all'ENPAM-Fondo generale, fondo di previdenza obbligatoria.

L'ODIERNO PENSIERO DEL PENSIONATO

Tasse, sempre tasse, fortissimamente tasse!....

Tagli, sempre tagli, grandissimi tagli sulle pensioni!

LEGGE DI STABILITA' 2014 e TICKET PENSIONI OLTRE 150mila EURO

La legge di stabilità 2014 ripropone, con altra formulazione, il contributo sui trattamenti di pensioni che nel loro cumulo eccedono i 150mila euro lordi annui e precisamente: la misura della trattenuta quale "contributo di solidarietà per gli esodati" è fissata al 5% per la quota eccedente i 150mila annui lordi e sino a 200mila, del 10% per la parte eccedente i 200mila e fino a 250mila e del 15% per la parte eccedente i 250mila euro. Questo contributo di solidarietà verrà applicato a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni considerando tutto il trattamento pensionistico complessivo dello stesso anno.

Ancora una volta per sanare e ristrutturare le aziende (Stato compreso con la rottamazione per il rientro nei parametri stabiliti di organico) con i prepensionamenti si caricano oneri sugli enti previdenziali e nella fattispecie sui pensionati. Speriamo poi che l'-una tantum- dei tre anni non diventi un -una semper-.....

Già rimborsate le trattenute effettuate sulle cosiddette pensioni d'oro dichiarate anticostituzionali (sentenza 316/2013) nel 2013, nel prossimo anno dovranno essere rimborsate le trattenute fatte in precedenza (1 agosto 2011-31 dicembre 2012) essendo stati stanziati i fondi con la stessa legge di stabilità.

AGENZIA DELLE ENTRATE - LA NOZIONE DI PERTINENZA AI FINI

IMU

Domanda

Ai fini Imu, quali sono i requisiti che deve possedere un garage per essere considerato di pertinenza dell'abitazione principale?

Risponde Gianfranco Mingione

La nozione di pertinenza è definita in termini molto precisi dalla normativa che ha istituito l'imposta municipale sugli immobili. È opportuno differenziare il concetto di pertinenzialità a seconda che si riferisca o meno all'abitazione principale. In tale ultima ipotesi, infatti, la nozione è più circostanziata e restrittiva. Nello specifico, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (posto auto o autorimessa) e C/7 (tettoia), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (articolo 13, comma 2, DI 201/2011). La norma prescrive quindi l'esistenza di ulteriori requisiti oltre a quelli indicati dall'articolo 817 del codice civile (bene destinato durevolmente a servizio o a ornamento di

un altro bene, per volontà del proprietario della cosa principale). La definizione del rapporto di pertinenzialità delineato dall'articolo 817 cc trova invece esclusiva applicazione per gli immobili diversi dall'abitazione principale (circolare 38/E del 2005, paragrafo 7).

ANCORA SULLE PENSIONI

Perequazione delle pensioni, necessaria una ferma reazione della categoria

La verità è che i pensionati non godono di nessun privilegio. Hanno lavorato dai trentacinque ai quaranta anni e, a volte, anche di più, pagando contributi elevatissimi, superiori al trenta per cento delle loro retribuzioni.

lettera aperta di Ettore Nardi leggi in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12988>

La Dirstat scrive agli Organi istituzionali e denuncia la rinnovata truffa ai danni dei pensionati

Roma, 21 ottobre 2013. Il Consiglio dei Ministri del Governo Letta-Alfano, organo collegiale, pur sempre responsabile non solo politicamente degli atti emanati, ha messo le mani nelle tasche dei pensionati onesti, saccheggiando il loro fondo pensioni, costituito dai versamenti all'uopo accantonati (ad oggi, giovedì 17 ottobre 2013, il testo del D.D.L. è ancora in gestazione).

Così, come si evince dalla sottostante tabella, non sarà dato un solo euro di aumento alle pensioni sopra i 2000 (duemila) euro netti.

tutta la lettera in <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12997>

Legge di stabilità in continua rivoluzione (mpe)

Dal 15 ottobre giorno in cui è stata varata dal Governo la legge di stabilità 2014, la bozza è in continua rivoluzione interpretativa e sulle pensioni il tiro è continuo: la perequazione automatica era prevista con revisione delle fasce per tutte le pensioni della dipendenza con congelamento solo delle somme oltre le 6 volte il minimo INPS, ora nelle ultime letture si è passati al congelamento totale oltre le sei volte il minimo INPS, cioè oltre i 2.972,6 euro lordi mensili...mentre il contributo di solidarietà sulle pensioni taglierà solo i trattamenti oltre i 150mila euro annui lordi. Ma attenzione: per un triennio anche la rivalutazione non avverrebbe più a scaglioni bensì secondo il trattamento complessivo:

- sino a 3 volte il minimo INPS al 100%
- per i trattamenti che superano le 3 volte il minimo INPS e sino a 4 volte il minimo INPS al 90% dell'indice ISTAT nel loro totale
- per i trattamenti oltre le 4 volte il minimo INPS e sino a 5 volte detto minimo al 75% dell'indice Istat con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi
- nella misura del 50% per i trattamenti oltre le 5 volte il minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo alle 6 volte il trattamento minimo INPS.

Insomma i pensionati sono sempre i tartassati di turno! e in totale dispregio ai sacrifici contributivi durante tutta la vita lavorativa e a quanto detto dalla stessa Corte Costituzionale.

CAMBIA LA SCALETTA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA SULLE PENSIONI - ALLARME: BLOCCO TOTALE DELLE PENSIONI OLTRE SEI VOLTE IL MINIMO INPS

Con la nuova legge di stabilità cambia la scaletta della perequazione automatica sulle pensioni per il triennio 2014-2016 e precisamente:

- sino a tre volte il minimo INPS100% dell'indice Istat
- da 3 volte a 4 volte il minimo INPS..... 90% dell'indice Istat
- da 4 volte a 5 volte il minimo INPS..... 75% dell'indice Istat
- da 5 volte il minimo INPS 50% dell'indice Istat

ma per il 2014 mentre come prima interpretazione veniva detto che la perequazione automatica non sarebbe stata riconosciuta solo per le somme eccedenti le sei volte il trattamento minimo INPS, ora come seconda interpretazione attuativa di una scrittura in burocratese viene dato per certo il blocco totale per le pensioni che superano le sei volte il minimo INPS ovvero i 2.972,6 euro lordi mensili, 800mila pensionati circa, cioè il 16% del reddito pensionistico complessivo. Ma c'è di più: l'interpretazione letterale congela i trattamenti nelle fasce calcolando i trattamenti complessivamente nella loro totalità. Ciò in totale dispregio a quello che aveva di recente raccomandato la Corte costituzionale.

Il meccanismo perverso e non calibrato sui generi di consumo della categoria e i congelamenti della perequazione automatica avvenuti negli ultimi anni portano perdite notevoli del potere di acquisto dei trattamenti economici delle pensioni che in pochi anni diventano solo dei trattamenti di valuta e non di valore....da cui il detto le pensioni di annata sono delle pensioni dannate, venendo meno al dettame costituzionale che la pensione deve garantire nel postlavorativo una vita dignitosa. Piccolo particolare...durante la vita lavorativa il lavoratore paga fior di contributi a valore corrente! e per le somme accedenti una determinata cifra lascia anche un 1% in più come contributo di solidarietà!

PENSIONI e FANTASIA NELLA PEREQUAZIONE (mpe)

Nella frenesia della ricerca di risorse economiche ecco l'ultimo ritrovata a scapito dei pensionati:

perequazione automatica delle pensioni della dipendenza pubblica e privata (*non i vitalizi dei politici!*) per il triennio 2014-2016


- per le somme sino a 3 volte il minimo INPS100% dell'indice Istat
- per le pensioni che arrivano a 4 volte il minimo INPS 90% dell'indice Istat sull'intero importo della pensione
- per le pensioni che arrivano a 5 volte il minimo INPS 75% dell'indice Istat sull'intero importo della pensione
- per le pensioni che superano le 5 volte il minimo INPS 50% dell'indice Istat sull'intero importo della pensione

ma attenzione: per il solo (*sarà poi vero? o verrà reiterato anche nei prossimi anni?*) anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo alle 6 volte il trattamento minimo INPS, cioè i trattamenti di pensione oltre i 2.972,6 euro lordi mensili saranno sterilizzati.

Bontà loro, nel limite inferiore degli scaglioni, per i trattamenti vicini al limite, va inglobato l'incremento della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto!

Presto le pensioni, già taglieggiate dalle precedenti norme, perderanno un buon 50% del loro originario potere di acquisto.

L'adeguatezza, la congruità e la equità saranno solo esercizi lessicali!



STA SORGENDO IL MOVIMENTO PENSIONATI DI OGGI E DI DOMANI

UNIRCI E PARLARE CON UNA VOCE SOLA

RAPPRESENTA, A NOSTRO AVVISO, L'UNICA POSSIBILITA' RIMASTA DI AVERE ALMENO UN MINIMO DI POSSIBILITA' DI DIFENDERCI.

IL MOVIMENTO

UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA

Movimento dei Pensionati di Oggi e di Domani

NASCE CON L'OBIETTIVO DI RIUNIRE QUANTI PIU' POSSIBILE PENSIONATI DI OGGI E DI DOMANI CON LA CONVINZIONE CHE SOLO COSI' POTREMO INFLUIRE SULLE SCELTE POLITICHE PER RIMETTERE IN MOTO L'ITALIA E MANDARE IN PARLAMENTO GENTE DISPOSTA A DIFENDERCI

Chi è interessato a saperne di più o aderire al movimento può inviare una mail a

Franco Abruzzo fabruzzo39@yahoo.it

Alessandro Seracini alessandroseracini@tiscali.it

col proprio nome e indirizzo compresa email e telefono.

Fate girare questa notizia. Solo facendo massa avremo l'autorevolezza per farci ascoltare.

PENSIONI - IL CONGELAMENTO E LA BEFFA DELLE DETRAZIONI

da Corriere della sera - Enrico Marro

Roma, 22 ottobre 2013. Non c'è pace per i pensionati. La riforma della previdenza Fornero aveva bloccato l'adeguamento all'inflazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo per il biennio 2012-2013. Il disegno di legge di Stabilità del governo Letta contiene un nuovo blocco della perequazione, per tre anni, dal 2014 al 2016, ma per le pensioni superiori a sei volte il minimo, pari a 2.972,6 euro al mese. La manovra colpisce però anche le pensioni di importo compreso fra 1486,3 euro e 2.972,6 euro, cioè fra tre volte e sei volte il minimo. Per queste, infatti, l'adeguamento all'inflazione non sarà pieno, ma parziale. Per la precisione, la rivalutazione ai prezzi sarà garantita al 90% per i trattamenti complessivamente superiori a tre volte il minimo e pari o inferiori a quattro volte il minimo (1981,7 euro), «con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi». Sarà penalizzato quindi l'intero importo della pensione e non solo la parte eccedente tre volte il minimo. Stessa cosa per gli assegni di importo fra quattro e cinque volte il minimo, cioè 2.477,2 euro al mese, che saranno complessivamente indicizzati al 75%, e per le pensioni fra cinque e sei volte il minimo che saranno adeguate solo al 50% dell'andamento dei prezzi. Chi ha una pensione oltre 2.972,6 euro se la vedrà invece interamente congelata ancora per un triennio. Il disegno di Stabilità contiene anche un «contributo di solidarietà» sulle quote di pensione eccedenti i 150mila

euro annui. Per tre anni, 2014-16, sugli importi compresi fra 150mila e 200mila euro lordi annui, è dovuto un contributo del 5%, che sale al 10% sugli importi fra 200mila e 250mila euro lordi al 15% sulle somme eccedenti i 250mila euro lordi. Dal prelievo deriveranno maggiori entrate nette di 12 milioni all'anno nel triennio. Coloro che subiranno il contributo dal 5 al 15% sono circa 3.500 su un totale di 16,5 milioni di pensionati. I quali poi non beneficeranno delle sia pur modeste detrazioni per i lavoratori dipendenti, ma, se scatterà il taglio al 18% dell'aliquota delle spese detraibili, perderanno in media 25 euro di sgravi all'anno.

PENSIONI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA SBILANCIATA

di Marco Perelli Ercolini

La perequazione automatica è il meccanismo che dovrebbe garantire nel tempo lo stesso potere di acquisto dei trattamenti economici della pensione, intese come retribuzione differita, mediante una "contrattazione obbligatoria" tra ente previdenziale e lavoratore: il lavoratore durante tutta la vita lavorativa versa una determinata contribuzione e l'ente previdenziale si impegna a garantire al lavoratore nel post lavorativo raggiunta l'età pensionabile e una certa anzianità contributiva un vitalizio che dovrebbe mantenere nel tempo un certo valore economico.

Purtroppo la perequazione automatica dopo vari insulti di riforme ha perso la sua originaria prerogativa: inflazione reale del mercato molto differente rispetto alla inflazione rilevata dall'Istat, indici scalari di rivalutazione sulle fasce di pensione cambiati, blocchi della rivalutazione adottata a più riprese e così via.

Nell'attualità, nella ricerca affannosa e insaziabile di soldi con l'ultima invenzione, anche nel tentativo di evitare censure di anticostituzionalità, sono state cambiate le tabelle di applicazione degli indici rivalutativi per l'inflazione intercorsa nel 2013: sono state cambiate le fasce e i nuovi indici di rivalutazione non si applicano sulla singola fasce di pensione, ma rilevata l'entità della pensione l'indice avviene sull'intero importo della pensione cioè sul totale dell'assegno. Ma ecco la illogicità applicare il 100% sui trattamenti di pensione sino a tre volte il minimo INPS può portare ad aumenti superiori rispetto all'applicazione del 90% sulle somme di pensione che oltrepassano le tre volte il minimo INPS e così via anche per le altre fasce (a prescindere dal blocco totale per quei trattamenti superiori ai 2.972,6 euro lordi mensili)... ma c'è di più: la scure fiscale che si applica su questi aumenti in base alla aliquota fiscale marginale può abbassare non in senso progressivo, ma nel suo valore assoluto questo peraltro molto ridicolo aumento mensile inferiore alle somme delle dita della mano e dei piedi.

Ma io mi chiedo...è vero questo distorto meccanismo?...mi sono sbagliato? (lo spero, ma ne dubito)...possono nel rispetto dello spirito della cosiddetta perequazione automatica delle pensioni i trattamenti perequativi non rispettare la progressività? Cioè una pensione di entità maggiore avere aumenti inferiori a quelli adottati per i trattamenti più bassi?

Ma con questo spirito di punire il risparmio e lo stimolo a guadagnare di più, si pensa di costruire il risanamento della economia?